

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ COMMUNE DE ANTEY-SAINT-ANDRÉ

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 verbale prot. n. 1388 (1-7-2) del 28.03.2019

**Oggetto: Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di acquedotto intercomunale
Antey-Saint-André – La Magdeleine – Chamois – Châtillon (Statuto).**

L'anno duemiladiciannove ed il giorno ventotto del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, convocati con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giust.	Assente non giust.
Dujany Edi	Consigliere	x		
Cavagnetto Noemi	Consigliere	x		
Berruquier Franco	Consigliere	x		
Artaz Marco	Consigliere	x		
Poli Francesca	Consigliere	x		
Vittaz Moreno	Consigliere	x		
Sorrentino Rosario	Consigliere	x		
Duroux Mauro	Consigliere	x		
Fazio Erik	Consigliere	x		
Mauris Barbara	Consigliere		x	
Novallet Lorena	Consigliere		x	

Totale Presenti: 9

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Edi Emilio DUJANY.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 22:00 del medesimo giorno.

Oggetto: Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di acquedotto intercomunale Antey-Saint-André – La Magdeleine – Chamois – Châtillon (Statuto).

IL CONSIGLIO COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

VISTA la nota prot. 164 del 21.01.2019 proveniente dal Comune di Chamois recante ad oggetto “Acquedotto intercomunale trasmissione statuto aggiornato”;

VISTA l'allegata Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di acquedotto intercomunale Antey-Saint-André – La Magdeleine – Chamois – Châtillon (Statuto);

RITENUTO di dare corso all'approvazione della menzionata Convenzione per l'esercizio dell'acquedotto intercomunale;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente spetta al Consiglio Comunale. Relativamente all'approvazione del presente provvedimento si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria;


CONCLUSA la discussione sulla proposta che così il segretario riassume, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale: Il Sindaco Edi Emilio DUJANY illustra il punto. Il Consiglio procede quindi alla votazione;

TERMINATA la votazione sulla proposta resa nei modi di legge ed il cui risultato è il seguente:

PRESENTI	9
FAVOREVOLI	9
CONTRARI	0
ASTENUTI	0

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di acquedotto intercomunale Antey-Saint-André – La Magdeleine – Chamois – Châtillon (Statuto), che allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;
2. **DI DELEGARE** il Sindaco, Sig. Edi Emilio DUJANY, a sottoscrivere il documento in oggetto;
3. **DI IMPEGNARSI** a dare attuazione alla Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di acquedotto intercomunale Antey-Saint-André – La Magdeleine – Chamois – Châtillon (Statuto), per quanto di competenza del Comune;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Comune di Chamois, capofila, (protocollo@pec.comune.chamois.ao.it) ed agli altri Comuni associati.



**ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE
ANTEY ST. ANDRÉ – LA MAGDELEINE – CHAMOIS - CHATILLON**

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE
STATUTO

Art. 1 - Oggetto e fine

I Comuni di Antey St. André, La Magdeleine, Chatillon e Chamois stipulano la presente convenzione allo scopo di provvedere al rifornimento idrico dei singoli Comuni e di svolgere in modo coordinato e in forma associata le funzioni di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto intercomunale, nonché alla realizzazione delle nuove opere che si renderanno necessarie.

La rete dell'acquedotto intercomunale è costituita dalle tubature, dalle vasche di captazione e di accumulo e dalle relative pertinenze, come meglio evidenziato nell'allegata corografia.

La proprietà delle opere rimane comunque in capo al Comune su cui dette opere insistono.

I singoli Comuni potranno realizzare sulle condotte di loro proprietà impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica nel rispetto della normativa vigente, purché tale attività non contrasti con quella primaria.

Ogni Comune potrà inoltre realizzare in proprio nuove opere di captazione, previo parere non vincolante degli altri Enti e purché non venga pregiudicata la disponibilità di acqua esistente.

Ogni Comune è tenuto ad ottimizzare il consumo delle risorse idriche ed a sottoporre all'Assemblea eventuali variazioni nel fabbisogno di fornitura.

Tutti i comuni convenzionati hanno diritto, nel limite della disponibilità oggettiva della risorsa, ad una quantità d'acqua sufficiente a garantire l'ordinario fabbisogno.

Ogni comune è responsabile della potabilità dell'acqua fornita ai propri cittadini.

Art. 2 - Comune capofila

Il Comune capofila per la gestione del servizio è il Comune di Chamois, che è anche sede amministrativa del servizio medesimo.

Art. 3 - Modalità di gestione

Il servizio in oggetto viene gestito dal Comune capofila con l'utilizzo di personale e mezzi in servizio presso le Amministrazioni dei Comuni convenzionati oppure affidato in appalto a soggetti esterni.

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria di cui al successivo art. 4 comma 1 sono realizzati con procedure di affidamento a cura del Comune di Chamois.

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria di cui al successivo art. 4 comma 2, comma 3 e comma 4:

- devono essere segnalati preventivamente dai Responsabili degli Uffici Tecnici dei Comuni interessati al Comune capofila ed oggetto di ratifica da parte dell'Assemblea, in particolare in merito alle modalità di copertura finanziaria ai sensi del successivo art. 4;

- saranno realizzati con procedure di affidamento a carico del Comune maggiormente interessato territorialmente o funzionalmente dall'intervento; il livello di coinvolgimento degli Enti nelle procedure sarà comunque definito di volta in volta dall'Assemblea;
- saranno oggetto di certificazione di regolare esecuzione da parte degli Uffici Tecnici del Comune che ha gestito l'intervento e liquidati dallo stesso Comune.

Art. 4 - Rapporti finanziari

1. Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria su tutta la rete e di quella straordinaria sul tratto di rete insistente sul territorio comunale di Chamois, a monte di Fontaineblanche sono ripartite nel modo seguente:

Comune di Antey St. André	1/4
Comune di La Magdeleine	1/4
Comune di Chamois	1/4
Comune Chatillon	1/4

2. Le spese di manutenzione straordinaria delle tratte Suis/Buisson e Artaz/Avout/Navillod sono di esclusiva competenza del Comune di Antey.

3. Le spese di manutenzione straordinaria della porzione di rete individuata come Artaz/Troisvilles e Artaz/Promiod fino all'alpeggio di Parafromià è ripartita nel modo seguente:

Antey St. André	1/2
Chatillon	1/2

mentre il tratto Parafromià/Promiod è di esclusiva competenza del Comune di Chatillon.

4. Le spese di manutenzione straordinaria della porzione di rete individuata compresa tra la vasca di Fontaineblanche e quella di Artaz, compresa la vasca di Ponteuille, sono così ripartite:

Comune di Antey St. André	1/3
Comune di La Magdeleine	1/3
Comune di Chatillon	1/3

5. Le spese per la progettazione e la realizzazione di opere di potenziamento della rete idrica esistente e quelle connesse ad eventi eccezionali saranno ripartite nella misura definita di volta in volta dall'Assemblea, seguendo comunque i principi e gli indirizzi della presente convenzione.

Art. 5 - Amministrazione e contabilità

La gestione tecnica, amministrativa e contabile del servizio convenzionato è svolta dalle strutture del Comune capofila, salvo per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 4 comma 2, comma 3 e comma 4 della presente convenzione.

Art. 6 - Finanziamento delle spese

Manutenzione ordinaria

Il Comune capofila provvede al finanziamento di tutte le spese di gestione ordinaria dell'acquedotto ed al recupero con cadenza annuale delle parti di spettanza a carico degli altri Comuni.

Pertanto il Comune capofila provvede ogni anno ad iscrivere nel proprio bilancio un apposito capitolo di spesa il cui stanziamento dovrà essere pari all'importo del servizio affidato, nonché un apposito capitolo di entrata per le spettanze a carico degli altri Comuni.

I Comuni convenzionati sono tenuti a versare un acconto pari all'intero importo di contratto della propria quota di attribuzione entro il mese di marzo.

Il Comune capofila attraverso le proprie strutture provvede a predisporre, entro il 31 dicembre, il rendiconto analitico delle eventuali ulteriori spese di gestione del servizio sostenute durante l'anno, con relativo riparto definitivo della spesa suddetta e ad inoltrarlo agli altri Comuni;

Manutenzione Straordinaria

Il Comune designato alla gestione degli interventi ai sensi dell'art. 3 provvede al finanziamento delle relative spese ed al recupero con cadenza annuale delle parti di spettanza a carico degli altri Comuni.

Pertanto provvede ogni anno ad iscrivere nel proprio bilancio un apposito capitolo di spesa il cui stanziamento dovrà essere pari al preventivo di spesa di cui ai comma seguenti, nonché un apposito capitolo di entrata per le spettanze a carico degli altri Comuni.

I Comuni convenzionati sono tenuti a versare, al comune competente per l'intervento, un acconto pari al cinquanta per cento della propria quota di attribuzione, definita sulla base del preventivo analitico di cui al seguente punto a), entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Comune capofila attraverso le proprie strutture provvede:

- a) a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, un preventivo analitico relativo a tutte le spese di gestione del servizio previste per l'anno successivo con il riparto delle stesse ed a trasmetterlo agli altri Comuni affinché provvedano ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione la quota di spesa di pertinenza;
- b) a segnalare agli altri Comuni, entro il 31 ottobre di ogni anno, eventuali carenze di stanziamento ed il riparto degli ulteriori importi necessari, indicandone le motivazioni, affinché i Comuni possano adeguare gli stanziamenti nel proprio bilancio entro i termini di legge;
- c) a predisporre, entro il 31 dicembre, il rendiconto analitico delle spese di gestione effettivamente sostenute durante l'anno, con relativo riparto definitivo della spesa suddetta e ad inoltrarlo agli altri Comuni;

Rispetto alle spese per gli interventi di manutenzione straordinaria le parti stabiliscono che il comune competente ai sensi dell'art. 3 provveda alla copertura della spesa ed alla sua liquidazione.

Art. 7 - Forme di consultazione

Per le consultazioni, le verifiche ed il controllo della gestione del servizio è istituita apposita Assemblea formata dai Sindaci dei Comuni convenzionati, o loro delegati, e da due Consiglieri per ciascun Comune, di cui uno proposto dalla maggioranza e uno dalla minoranza, designati dai rispettivi Consigli Comunali.

Detta Assemblea è convocata dal Sindaco del Comune capofila.

Essa si riunisce obbligatoriamente, esprimendo parere vincolante:

- nel mese di gennaio per l'esame e la definizione del rendiconto di gestione dell'anno precedente;
- nel mese di settembre per l'esame e la definizione del preventivo di gestione per l'anno successivo;
- quando vi sia la necessità di assunzione di spese non preventivate.

Si riunisce facoltativamente ogniqualvolta uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati ne ravvisi l'opportunità e ne faccia richiesta scritta al Sindaco del Comune capofila, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea entro dieci giorni dalla richiesta.

L'Assemblea esprime i propri pareri a maggioranza su ogni argomento trattato.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario del Comune capofila o dal Responsabile dell'UTC che provvede a stilare apposito verbale controfirmato dai partecipanti alla riunione.

Art. 8 - Recesso di un Comune

Il Comune convenzionato che intende recedere dalla presente convenzione anticipatamente rispetto alla scadenza dovrà provvedervi mediante atto deliberativo consiliare.

Art. 9 - Durata e causa di scioglimento

La scadenza della presente convenzione è fissata per il giorno 31.12.2020.

La convenzione ha comunque carattere precario e pertanto potrà essere risolta in qualunque momento per scioglimento consensuale, da realizzarsi mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni convenzionate.

Gli Enti si impegnano, su motivata richiesta anche di un solo componente, a rivedere le clausole della presente convenzione.

Chamois, lì 17.12.2018

Documento f.to digitalmente

Il Sindaco del Comune di Antey St. André

Il Sindaco del Comune di La Magdeleine

Il Sindaco del Comune di Chatillon

Il Sindaco del Comune di Chamois

Il Sindaco
f.to Edi Emilio DUJANY



Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 28.03.2019.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 28.03.2019 al 12.04.2019.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)